

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 31.3.2026
N. 0911/2026 TEG. PROV. PRES.,
RESA DAL TAR LAZIO – ROMA
SEZ. I NEL GIUDIZIO N.R.G. 1735/2026**

Il sottoscritto **Avv. Cristina Bisignano**, in qualità di difensore del sig. Valerio Eduardo, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 911/2026 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. I, nel giudizio NRG 1735-202,

AVVISA CHE

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma – Sezione Prima, nell'ambito del ricorso iscritto al N.R. 1735 del 2026, con provvedimento n. 911 del 31.3.2026, ha autorizzato la parte ricorrente, *ex art. 41 comma 4, 27 e 49 cpa*, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul **sito web istituzionali del Ministero della Giustizia**, dei seguenti dati:

1. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma – Sezione Prima – N.R. 1735/2026;

2. IL NOME DELLA PARTE RICORRENTE E L'INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE;

Parte ricorrente: **Eduardo Valerio** (c.f. DRDVLR86M13F158X) nato a Messina il 13.8.1986 e residente in San Martino Buon Albergo (VR), via Carlo Cattaneo 9;

Amministrazioni intime: - **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore, ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma all'indirizzo Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, così come estratto dal pubblico elenco Reginde PP. AA. ; - il **Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi -Direzione Generale del Personale e della formazione** - in persona del Direttore Generale, *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma all'indirizzo Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, così come estratto dal pubblico elenco Reginde PP. AA.; - **Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi -Direzione Generale del Personale e della formazione - Ufficio III concorsi e Inquadramenti del Ministero della Giustizia**, in persona del Direttore Generale *pro tempore, ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma all'indirizzo Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, così come estratto dal pubblico elenco Reginde PP. AA. il ricorso è stato altresì notificato ad altri controinteressati: Sig. Cento Giacomo, in proprio e nella qualità di candidato collocato alla posizione n. 832 della graduatoria dei vincitori del 12.11.25 nella quale figurava il ricorrente e al n. 799 della graduatoria con sedi assegnate del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti,

pubblicata il 28.11.2025 impugnata, nato il 26.09.1985 in Messina (C.F. CNTGCM85P26F158Y) ed ivi residente in Via Santa Caterina n. 6. Faro Superiore Sperone e Sig. Scarfi Letterio, in proprio e nella qualità di candidato collocato alla posizione n. 985 della graduatoria dei vincitori del 12.11.25 nella quale figurava il ricorrente e al n. 907 della graduatoria con sedi assegnate del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, pubblicata il 28.11.2025, impugnata, nato il 30.04.1968 a Messina (C.F. SCRLTR68D30F158X) ed ivi residente in Contrada Torre Briga Marina, n. 31

3. GLI ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E UN SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO;

provvedimenti impugnati:

CON IL RICORSO PRINCIPALE - della nota m-dg Dog 28/11/2025 0236037U del Dipartimento in epigrafe del 28.11.25, con la quale viene comunicato al ricorrente che in relazione alla procedura del concorso pubblico su base nazionale per il reclutamento di mille unità di personale da inquadrare nei ruoli del ministero nell'area assistenti profilo di conducente di automezzi, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 27.11.25 prot n m Dog 27/11/2025.0014481.1, è stato disposto di non assegnare al ricorrente alcuna sede di lavoro, e che non sarà convocato per la stipula del contratto di assunzione;

- del provvedimento ivi richiamato (non reso noto nonostante l'istanza di accesso effettuata, su cui *infra*) **del Direttore Generale del Personale della Formazione del 27.11.25 prot n m Dog 27/11/2025.0014481**, con il quale è stato disposto di non assegnare al ricorrente alcuna sede di lavoro, e che non sarà convocato per la stipula del contratto di assunzione;
- **della graduatoria pubblicata il 28.11.25** di scelta sede nella quale il ricorrente non figura e del relativo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data;
- del provvedimento del 28.11.2025 del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, con cui è disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025;
- della graduatoria del 28.11.2025 dei nn. 916 Vincitori con assegnazione sede e uffici di destinazione con rettifica 2 sedi assegnata;
- ove esistente, del verbale (o dei verbali) con cui (con i quali) è stata approvata la graduatoria dei vincitori e delle sedi de concorso sopra specificato;
- degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione e degli atti di presa in servizio (non noti);
- dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 21.11.2025 di scelta sede;
- dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 9.12.205 di rettifica all'elenco assegnazioni uffici, ove ritenuto lesivo;

- della graduatoria per scorrimento definitiva del predetto concorso del 12.12.25 (**All.6**) e del relativo avviso pubblicato in pari data sul sito istituzionale del ministero;
- del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID (non noto) con cui è disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, profilo conducente di automezzi, nel limite dei posti utile a ricoprire le vacanze presso le sedi residue, già rese note con Avviso del 28 novembre u.s.;
- dell'elenco sedi residue pubblicate sul sito istituzionale del ministero in data 12.12.2025;
- ove occorra, del bando di concorso emanato con Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7/08/2024,) e in specie dell'art. 2, lett. 3, nella misura in cui detta disposizione della *lex specialis* si dovesse interpretare nel senso attribuitogli dall'amministrazione, ovvero nel senso che un unico isolato e risalente episodio adolescenziale di guida in stato di ebbrezza sia sufficiente a decretare un giudizio di carenza dei requisiti morali e di condotta tale da giustificare l'esclusione del ricorrente dall'assegnazione della sede di lavoro;
- degli atti e verbali e degli avvisi della commissione di esami tutti reperibili al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1415765, nonché al link diretto al portale InPA https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=23ce886a9b42403a9ed386e3d708b854;
- degli atti e verbali della commissione di esami;
- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali o successivi ivi compresi verbali e determine e le assegnazioni di sede e i contratti di lavoro in favore di altri concorrenti

NONCHE'

per l'ammissione del sig. Eduardo Valerio nella graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di Conducente di mezzi a motore per trasporto di persone o cose, col punteggio finale di 49,50 ovvero nella posizione 829 della predetta graduatoria ed assegnazione prioritaria, sospendendo nelle more l'efficacia dei provvedimenti impugnati

e per la **condanna ex art. 30 c.p.a.** delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica all'esclusione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente presa di servizio, stipula del contratto di lavoro e assegnazione della sede disponibile, nell'ordine di preferenza tra quelle prescelte, con retrodata-zione degli effetti giuridici ed

economici del suddetto contratto di lavoro stipulato, a far data dal provvedimento di immissione e in assunzione in servizio dei vincitori (15.12.2025)

con il ricorso per motivi aggiunti

- i provvedimenti impugnati con ricorso principale

- il provvedimento contenente il “Primo scorrimento – Sedi assegnate” del concorso pubblico su basi nazionale per il reclutamento di mille unità di personale da inquadrare nei ruoli del ministero nell’area assistenti profilo di conducente di automezzi, emesso in data 29 gennaio 2026.

3. SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI SUCCESSIVAMENTE PROSPosti:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.35, COMMA 6 DEL D.LGS N.165/2001 – OMESSA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEGLI ARTT 7 e ss della LEGGE N.241 DEL 1990

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art 35 comma 6 D. Lgs n. 165/2001 nella parte in cui il bando di selezione richiama fra i requisiti di partecipazione (doc. 4, Art. 2, n. 3) la “*condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001*”

La norma richiamata dal bando, così, dispone: “*Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri , il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.*” (art.35, comma 6, D.lgs n.165/2001). Come noto, il richiamato art.26 della legge n.53 del 1989, così, recita: “*Per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria*”

Considerato che il Ministero della Giustizia non rientra fra le amministrazioni indicate tassativamente nell’art.35 sopra riportato, e ritenuto che il posto messo a concorso era di “conducente di automezzi”, si ritiene che il richiamo, sostanziale, alle “*qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria*”, sia da ritenere illegittimo ed arbitrario, vertendo la procedura concorsuale in esame in fattispecie diversa da quella prevista dal citato art.35.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.35, COMMA 6 DEL D.LGS N.165/2001 E DELL’ART. 2, N.3 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED

ERRONEA VALUTAZIONE; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E/O INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione di legge per eccesso di potere per difetto di istruttoria per travisamento dei fatti. Invero il Sig. Eduardo era (ed è) in possesso dei requisiti di incensurabilità e moralità, ex art. 35, comma 6, D.lgs 165/2001, per potere legittimamente ricoprire il ruolo di conducente di automezzi messo a concorso e per il quale ha già conseguito il punteggio pari a 50 e la posizione 829 nella graduatoria definitiva ed utile ai fini dell'assunzione

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.7 E SS DELLA LEGGE N.241 DEL 1990 PER OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Con l'ultimo motivo di ricorso si è dedotto che il ricorrente non ha avuto modo di partecipare al procedimento e di dedurre e allegare tutto quanto sin qui evidenziato, in quanto l'esclusione è stata disposta in modo automatico, in carenza di contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Ciò rende evidente la totale assenza di istruttoria e, dunque, l'illegittimità del provvedimento assunto in chiara violazione anche del principio del giusto procedimento. Infatti, con l'approvazione della legge n. 241/1990, l'istituto della partecipazione è stato esteso alla generalità dei procedimenti amministrativi, introducendosi in tal modo il principio del giusto procedimento, in forza del quale la definizione del pubblico interesse deve avvenire (anche) attraverso il contraddittorio con i portatori dei contrapposti interessi coinvolti dall'esercizio del potere pubblico.

3.1. sunto ricorso motivi aggiunti:

con il ricorso per motivi aggiunti viene ulteriormente impugnata la nota del 29 Gennaio 2026 con la quale veniva emanato il **provvedimento contenente il “Primo scorrimento – Sedi assegnate”** del concorso pubblico su basi nazionale per il reclutamento di mille unità di personale da inquadrare nei ruoli del ministero nell'area assistenti profilo di conducente di automezzi ----, atto questo meramente consequenziale a quelli già impugnati. Indi il ricorso per motivi aggiunti riveste **carattere meramente formale** e viene proposto, **per ragioni meramente cautelative**, al fine di **impugnare formalmente anche tale provvedimento di scorrimento graduatoria e sedi assegnate**, che consolida ulteriormente l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale. Si precisava che **il Ministero aveva già disposto lo scorrimento della graduatoria dei candidati collocati in posizione successiva al ricorrente e l'assegnazione delle sedi di servizio. Come già evidenziato nella memoria in atti del 20.2.2026, nel corpo del ricorso per mero errore**

materiale è stato indicato che il ricorrente aveva riportato il punteggio di 50 ma il punteggio riportato effettivamente dallo stesso è 49.5; ferma restando la corretta indicazione della posizione in graduatoria che è 829, ovverosia in posizione anteriore ai soggetti immessi nel servizio a mezzo del provvedimento che qui si impugna.

Tale circostanza determina la necessità del presente ricorso per motivi aggiunti, al fine di evitare che l'inoppugnabilità della graduatoria finale e dell'assegnazione delle sedi consolidi definitivamente la posizione dei candidati ivi inseriti, rendendo inefficace l'eventuale accoglimento del ricorso principale.

Tale atto consequenziale si rivela invero parimenti illegittimo in via derivata, poiché l'illegittimità dedotta relativamente agli atti impugnati con il ricorso introduttivo si riverbera su tale provvedimento. L'atto appena citato presenta, in particolare, gli stessi motivi di illegittimità, motivi già presentati nel ricorso.

4. L'INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI: tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale (vincitori e/o idonei) del concorso pubblico su basi nazionale per il reclutamento di mille unità di personale da inquadrare nei ruoli del Ministero nell'area assistenti profilo di conducente di automezzi (banco prot. D.O.G. n. 14436.ID del 7.8.2024) che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente;

5. INDICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CON IL RIFERIMENTO CHE CON LO STESSO È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI: Ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima, n. 911/2026 pubblicata il 31.3.2026, con il quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza resa dalla Sezione I del TAR Lazio - Roma, n. 911 pubblicata in data 31.3.2026

L'Amministrazione - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo: i) dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché della suindicata ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it. ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito,

sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco controinteressati individuabili, gli avvisi; iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC: avv.cristinabisignano@docucert.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e della Direzione regionale interessata, del ricorso, dell'ordinanza integrati e dell'elenco dei controinteressati individuabili (ovverosia la graduatoria vincitori della Sicilia) dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Con ossequio

Documenti allegati:

- 1. Testo integrale del ricorso introduttivo N.R. 1735/2026;**
- 2. Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti**
- 3. Ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, Prima, n. 911/2026;**
- 4. elenco controinteressati (graduatoria vincitori del 12.11.2025; graduatoria del 28.11.2025; graduatoria scorrimento del 12.12.2025; graduatoria scorrimento sedi assegnate)**

Messina, 9 aprile 2026

Avv. Cristina Bisignano